Controdeduzioni alle osservazioni dell’ARPA Puglia acquisite al prot. in arrivo Dell’Ufficio Ambiente del Comune di Taranto nr. 162635 del 04.11.2014.

Nella suddetta nota si specifica che il procedimento di V.I.A. è stato avviato con nota n. 32740 del 27.02.2012 (quindi antecedente alla L.R. 4/2014) e con notevole ritardo rispetto all’obbligo del dirigente dell’Ufficio Ambiente-Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto, quale responsabile del procedimento di avviarlo entro i termini previsti dalla normativa vigente. In merito alla istanza da presentare all’Ufficio provinciale dell’Agricoltura relativamente all’espianto e il reimpianto degli alberi di ulivo presenti nei terreni di parte di alcune particelle, si evidenzia che le piante esistenti non hanno carattere di monumentalità, come definito dall’ art. 2 delle L.R. 14/2007. In merito alla osservazione che l’area di progetto andrebbe riferita alla condizione prevista dall’art. 4 c.1 delle NTA del PRAE, che riguarda per la precisione l’area del giacimento di calcarenite di Mottola e che essendo il nuovo PRAE sottoposto a VAS con D.G.R. 1653/2014 con lo scopo di rivalutare le aree elencate all’art. 4c.1 delle NTA si ritiene di dover prendere atto di tale situazione evitando decisioni in contrasto con i possibili risultati dell’aggiornamento, è evidente che il Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Taranto può fare proprio tale suggerimento e quale responsabile del procedimento può interrompere l’iter prolungando i tempi di ritardo, come detto sopra, con conseguenti ulteriori danni prodotti alla ditta D’Elia Domenico che ha fatto notevoli investimenti per l’acquisto dei terreni, per l’ammodernamento dei mezzi di cava, e per mantenere la squadra degli operai esperti per l’attività estrattiva.

L’area in cui rientra la cava in progetto, essendo dichiarata nella carta giacimentologica, area di possibile sfruttamento di materiale ornamentale come il tufo calcarenitico, presenta l’insediamento di numerose cave attive, di cave dismesse, di cave recuperate e di vecchie cave abbandonate, senza aver compiuto i lavori di recupero. In conseguenza l’area è in parte in stato di degrado specie per i terreni adiacenti alla Masseria Palombara.

L’ampliamento della cava in esame non può configurarsi come una ennesima rilevante pressione antropica potenzialmente non “sopportabile/ riassorbibile” dall’ambito territoriale in questione, in quanto la cava viene ubicata laddove c’è il giacimento, specie, come nel caso in esame, di materiale di difficile reperibilità come il tufo calcarenitico, per la produzione di conci di tufo.

D’altra parte, per la cava, una volta sfruttata con regolare autorizzazione la ditta è obbligata ad effettuare i lavori di recupero ambientale garantiti con una polizza fideiussoria con il ripristino dell’area interessata dall’attività estrattiva all’uso agricolo per seminativo, o vigneto o uliveto, colture tipiche della zona.

Né si può affermare che la coltivazione di una cava di tufo calcarenitico, che diffonde solo polvere di carbonato di calcio, comunque con valori rilevati sempre al di sotto di quelli limite imposti dalla normativa vigente possa essere causa di incidenza di mortalità o di aumenti di ricoveri per le popolazioni dei comuni vicini, come lo studio IEST ha rilevato e comunque riferito al gas di discarica. D’altra parte la Discarica Vergine S.p.A. risulta chiusa.

In riferimento al quadro progettuale, si espone quanto segue:

1. Per il paragrafo 5. del SIA, non sono state considerate e valutate alternative progettuali, compresa la c.d. “opzione zero” in quanto una cava di estrazione di materiale ornamentale viene realizzata là dove c’è tale tipo di giacimento, come si riscontra nella cartografia ufficiale regionale relativa alla Carta Giacimentologica. Pertanto non esiste soluzione alternativa di localizzazione e di intervento tanto più che la ditta D’Elia Domenico ha effettuato l‘estrazione del tufo calcarenitico con ottimo risultato sia quantitativo che qualitativo dei materiali estratti sulle aree adiacenti a quella in esame.
2. il progetto di discarica Lotto 2 (vasche C e B).

Si rendeva pertanto necessario acquisire i terreni adiacenti del progetto in esame per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di cava, al fine di continuare l’attività estrattiva e soddisfare la richiesta del mercato di conci di tufo utilizzati nelle opere edilizie, garantendo nel contempo i posti di lavoro e salvaguardando l’economia locale.

Per la cava in esame i bilanci di massa sono di seguito specificati:

-materie prime: giacimento imposto (mc. 351000)

-prodotti: conci di tufo vendibili: n. 9828000 di conci delle dimensioni di m (0,50 x 0,20 x 0,25)

-sottoprodotti: non presenti

-rifiuti: se si considerano tali il terreno vegetale (mc. 21600) , il cappellaccio (mc 148.500) e lo sfrido pari al 30 % del giacimento in posto (mc. 105.300).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante le fasi di costruzione e di esercizio nelle planimetrie allegate al progetto sono riportate le operazioni preparatorie relative alle recinzioni , con muretti in conci di tufo e sovrastante rete metallica e paletti in ferro dell’altezza di 2m, il cancello di ingresso, la realizzazione della siepe frangivento, la canaletta di corrivazione a ridosso della recinzione e le 2 fasi di coltivazione con indicate le aree dove vengono accumulati materiali relativi al terreno vegetale, al cappellaccio e allo sfrido di lavorazione, ed inoltre vengono riportate le dimensioni dei cumuli e la formazione della rampa di accesso. Il cronoprogramma già presentato rimane invariato e secondo la lettura corretta risulta rispondente alle richieste di integrazione. Anche l’analisi della tav. 5’A non è corretta. In riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), per il contenimento degli impatti collegati alle attività ed ai processi specifici si precisa quanto segue:

1. Lo sfrido previsto nel progetto è pari al 30%; tale valore chiaramente è orientativo né può essere diminuito a volontà perché ciò dipende dalle microfratture che si incontrano nel taglio delle “linee” di tufo per la produzione di conci. È necessario pertanto gestire i cumuli relativi allo sfrido, dal punto di vista dell’altezza che non dovrà superare i 3 mt e della possibilità di movimentare i relativi materiali con la pala meccanica.
2. Sarà recuperata la quantità di acqua raccolta nella apposita vasca di accumulo, trasformata a tenuta stagna. Le acque così accumulate verranno utilizzate per l’abbattimento delle polveri preservando il consumo di risorse primarie con il prelievo delle acque dal pozzo artesiano.

Per il piano di gestione di rifiuti di estrazione, è stata effettuata da laboratorio autorizzato la caratterizzazione del terreno superficiale dalla quale si evince che non contengono sostanze inquinanti. Pertanto i materiali relativi al terreno vegetale, al cappellaccio costituito da sabbie calcarenitico-limoso-argilloso e al crostone calcarenitico nonché allo sfrido di lavorazione, risultano rifiuti inerti e verranno stoccati in apposite aree riportate in planimetria e non in strutture di deposito come prescritto dal D.Lgs 117/08, da sottoporre ad autorizzazione da parte dell’autorità competente. In tal caso i rifiuti inerti resteranno nel sito di stoccaggio per il tempo dell’estrazione dei livelli utili del giacimento, con il successivo parziale ricolmamento con i suddetti rifiuti inerti. Ottenuta l’autorizzazione la ditta presenterà il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione alla caratterizzazione per decidere la tipologia della struttura di deposito. Per quanto riguarda l’affermazione dell’ARPA Puglia che non sono stati esaminati e gestiti, in modo appropriato, i condizionamenti indotti alla natura e vocazione dei luoghi e a particolari esigenze di tutela ambientale, si fa presente che l’intera area è stata classificata dalla Regione zona estrattiva di materiale di difficile reperibilità quale giacimento di tufo calcarenitico, materiale ornamentale. Pertanto non sarà il comune ad impedire lo sfruttamento di cava che riveste carattere di pubblica utilità, secondo il Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, o l’impianto fotovoltaico esistente al di fuori della zona purché si adottino tutte quelle opere di mitigazione (siepe frangivento, abbattimento della diffusione di polveri in atmosfera mediante impianto fisso o mobile per l’irrorazione delle vie di transito, del piazzale e dei cumuli, nonché il progetto di recupero adeguato per il ripristino dell’area sfruttata all’uso agricolo per impianto di colture tipiche della zona, a uliveto, vigneto o seminativo).

Per tutte le integrazioni richieste si inviano le relative documentazioni, mentre per il rilievo topografico delle cave della zona, con l’identificazione di tutte le cave attive, chiuse, ripristinate e/o abbandonate o abusive dovrebbe essere chiesto all’Ufficio Attività Estrattive che possiede agli atti di tali documentazioni e che ha il controllo di vigilanza della zona.

Si riscontra con relativa documentazione all’utilizzo del serbatoio di combustibile.